

- (7) È pertanto opportuno stabilire in un atto comunitario la procedura per l'adozione delle summenzionate misure di esecuzione.
- (8) Poiché gli Stati membri svolgono un ruolo più ampio per quanto riguarda la politica dei visti, commisurato alla sensibilità di questo settore, che ricomprende in particolare le relazioni politiche con i paesi terzi, il Consiglio si riserva il diritto, durante il periodo transitorio di cinque anni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del trattato, di adottare, modificare ed aggiornare all'unanimità le disposizioni dettagliate e le modalità pratiche summenzionate, in attesa dell'esame, da parte del Consiglio, delle condizioni in base alle quali siffatte competenze esecutive potrebbero essere conferite alla Commissione al termine del suddetto periodo transitorio.
- (9) Alcune di tali disposizioni e modalità richiedono un trattamento riservato al fine di evitare il rischio di abusi.
- (10) È altresì necessario prevedere una procedura che consenta di informare senza indugio i membri del Consiglio e la Commissione su tutte le modifiche del manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, del manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, degli allegati 6 e 9 della «Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)» e degli allegati dell'ICC consistenti, in tutto o in parte, in elenchi di informazioni fattuali che devono essere forniti da ciascuno Stato membro ai sensi delle norme in esso vigenti e che pertanto non richiedono un atto del Consiglio per essere adottati, modificati o aggiornati.
- (11) Gli elementi dell'ICC e dei relativi allegati che non devono essere modificati secondo una delle procedure previste dal presente regolamento, dovrebbero venire modificati ai sensi delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare dell'articolo 62, punti 2 e 3, e dell'articolo 67.
- (12) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente strumento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Visto che il presente strumento costituisce un atto volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, si applica l'articolo 5 del protocollo summenzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, le parti II, III, V, VI, VII e VIII dell'ICC, come

pure il suo allegato 2 (ad eccezione dell'inventario B e degli obblighi di visto relativi ai paesi di cui all'inventario A per i quali non occorre una consultazione preliminare), le parti I e III del suo allegato 3 e i suoi allegati 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, l'introduzione e le parti I, II e III della «Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)» e gli allegati 2, 2A, 3, 4, 5, 7 e 8 della medesima.

3. Qualora tali modifiche riguardino disposizioni e procedure riservate, le informazioni in esse contenute sono comunicate esclusivamente alle autorità designate dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da ciascuno Stato membro o dalle istituzioni delle Comunità europee, o altrimenti legittimate ad accedere a siffatte informazioni.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro comunica al segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare all'ICC per quanto riguarda la parte III dell'allegato 1, l'inventario A dell'allegato 2 (ad eccezione degli obblighi di visto relativi ai paesi di cui a tale inventario per i quali occorre una consultazione preliminare) e l'inventario B dell'allegato 2, la parte II dell'allegato 3, e gli allegati 4, 5, 7 e 9, al manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, al manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, e agli allegati 6 e 9 della «Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)».

2. Uno Stato membro che desideri apportare una modifica agli allegati 4, 5B, 5C, 7 o 9 dell'ICC sottopone prima una proposta di modifica agli altri Stati membri e dà loro l'opportunità di presentare osservazioni sulla stessa.

3. Si considera che le modifiche apportate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 abbiano effetto dalla data in cui il segretario generale le comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione.

Articolo 3

Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute dell'ICC e dei relativi allegati, del manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, del manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati e della «Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)», al fine di inserirvi le modifiche apportate a norma degli articoli 1 e 2. Se necessario, egli trasmette le suddette versioni agli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione.